



Alla Regione Veneto
Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo,
Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione
ittica e faunistico-venatoria
Via Torino 110
30172 Mestre VE
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it
guido.lavazza@regione.veneto.it

U
ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0016699/2026 del 26/03/2026
Firmatario: PIRO GENOVESE

Oggetto: parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2026/27

Istruttoria a cura del Gruppo di Lavoro pareri tecnico scientifici sui calendari venatori

In riferimento alla richiesta inviata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 0137208 del 26.02.2026, inerente all'argomento indicato in oggetto, si comunica quanto segue.

Premessa

ISPRA svolge a livello nazionale funzioni tecnico-scientifiche e agenziali nel settore ambientale e faunistico, è dotato di piena autonomia statutaria e regolamentare in base al decreto ministeriale 123 del 2010 e al decreto legislativo 218 del 2016 ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. ISPRA ha ripreso le funzioni dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ed è caratterizzato da un'elevata specializzazione nel settore della conservazione e gestione della fauna, assicurando compiti di valutazione tecnico-scientifica per tutti gli organi centrali e locali dello Stato, monitorando le popolazioni animali, raccogliendo e fornendo dati e informazioni essenziali per valutare lo stato di salute degli ecosistemi e individuare potenziali problematiche legate alla presenza di determinate specie, anche al fine di mitigarne gli impatti sulle attività dell'uomo. Dal 1992 l'Istituto assicura l'espressione dei pareri previsti dall'art. 18 (specie cacciabili e periodi di attività venatoria) della legge 157/1992 con il contributo di ricercatori e tecnologi con elevate competenze tecnico-scientifiche nei diversi ambiti attinenti alla fauna.

Nell'ambito delle politiche per la conservazione e la gestione degli uccelli e dei mammiferi selvatici messe in atto dalle Amministrazioni regionali e dalle Province Autonome, i calendari venatori di cui alla citata legge 157/1992, art. 18, rappresentano uno dei provvedimenti più complessi e articolati, in grado di comportare numerose ricadute sulla conservazione sia delle specie oggetto di prelievo sia più in generale sul complesso della fauna omeoterma che risiede o transita in Italia, richiedendo valutazioni di scala nazionale e transnazionale.

Nell'espressione del proprio parere, ISPRA, oltre a fare riferimento al quadro normativo comunitario e nazionale, ritiene opportuno e doveroso esprimere valutazioni tecniche che tengano conto dello specifico contesto regionale, indicando possibili modifiche migliorative, al fine di conseguire una più efficace gestione e tutela delle specie. Ciò anche in considerazione della necessità





di definire parametri uniformi di protezione e gestione della fauna, la cui disciplina è ascrivibile alla potestà esclusiva dello Stato, soprattutto per quanto riguarda la gestione regionale delle specie migratrici.

Sotto un profilo più propriamente tecnico, va altresì considerato come lo stato di conservazione di una determinata popolazione e il suo rischio di vulnerabilità dovuto a determinate minacce possano risultare anche significativamente diversi in funzione dell'ambito geografico e temporale considerato, compreso quello regionale. Ciò può accadere in particolare nel caso degli uccelli migratori, i quali per loro natura, con periodicità stagionale, compiono spostamenti anche dell'ordine di migliaia di chilometri attraversando territori molto diversi sotto il profilo non solo ambientale ma anche del regime di tutela accordato dalle norme locali e dei fattori di minaccia. In questi casi, la valutazione in ordine alla cacciabilità o meno di una determinata specie deve tenere in debito conto una pluralità di fattori non circoscrivibili al solo ambito locale proprio di una data regione, ma devono derivare da una valutazione che tenga in considerazione anche i fattori di minaccia che agiscono sullo stato di conservazione a scala di intero areale distributivo. In questo senso appare importante la valutazione tecnica del loro status di conservazione generale.

In una logica volta ad assicurare standard minimi ed uniformi di protezione ambientale, relativamente al parere richiesto, ISPRA formula le proprie osservazioni sulle questioni ritenute meritevoli di maggiore attenzione, fornendo indicazioni e raccomandazioni anche al fine di evitare rischi di infrazioni comunitarie. Si ricorda che l'espressione del parere di ISPRA riveste valore obbligatorio, ma le indicazioni tecniche ivi contenute non sono vincolanti (ad esclusione che per l'eventuale proposta di prolungamento dell'attività venatoria alla prima decade di febbraio).

Normativa di riferimento e altri documenti di indirizzo

Per lo svolgimento delle istruttorie relative ai calendari venatori, ISPRA fa riferimento al quadro normativo comunitario e nazionale, ai principi affermati nelle sentenze dell'Alta Corte di Giustizia Europea e della Giustizia Amministrativa, ai documenti di indirizzo predisposti dalla Commissione Europea, nonché ai piani di gestione comunitari e nazionali.

Principali riferimenti comunitari

- Direttiva Uccelli 2009/147/CEE che ha modificato e sostituito la Direttiva 79/409/CEE
- Direttiva Habitat 92/43/CEE
- Regolamento UE 2021/57 della Commissione per il bando delle munizioni al piombo nelle zone umide¹

¹ <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/57/oj>





- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/715 della Commissione, del 7 aprile 2025, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana²
- Sentenze della Corte di Giustizia Europea in materia di caccia e conservazione delle specie di uccelli e mammiferi³
- Documento della Commissione Europea "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"⁴
- Documento della Commissione Europea "Specie di uccelli cacciabili ai sensi della direttiva Uccelli - panoramica scientifica dei periodi di ritorno al luogo di nidificazione e di riproduzione negli Stati membri", più noto come *Key Concepts Document (KCD)*^{5,6}
- Piani di gestione europei per le specie cacciabili in stato di conservazione sfavorevole⁷
- Piani d'azione europei per le specie in cattivo stato di conservazione⁸
- Documenti prodotti dall'*EU Task Force on the Recovery of Bird Species*⁹
- Dossier dell'Agenzia Chimica Europea (ECHA) relativo al piombo nei pallini, nei proiettili e nell'attrezzatura da pesca¹⁰
- Documento dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) "*Scientific opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Highly Pathogenic Avian Influenza*"¹¹
- Procedure EU Pilot e procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia.

Principali riferimenti nazionali

- Legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
- Legge 131/2025 "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"

²<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32025R0715>

³https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/

⁴ <https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/4b5dff4d-369c-4c4b-a249-625adc2a7545>

⁵ https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/d5f66cf5-5a6e-44f1-8e62-676d8431cd4f?p=1&n=10&sort=modified_DESC

⁶ https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/d0c4d57d-5bd5-4132-a985-6504dfa269e2?p=1&n=10&sort=modified_DESC

⁷ <https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/24eb3be3-5642-4a5d-9976-93048d8857fe?p=1>

⁸ <https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/882eeeb3-86e9-4944-adbe-edf7001c5eb1?p=1>

⁹ <https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/2e8bdb2d-d948-4ce0-b16c-6c07b1e1fc62>

¹⁰ <https://echa.europa.eu/it/hot-topics/lead-in-shot-bullets-and-fishing-weights>

¹¹ <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6372>





- Legge 248/2005 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, art. 11-*quaterdecies*, comma 5
- DPR 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”¹²
- Decreto del Ministero dell’Ambiente del 17/10/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”¹³
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e del Ministero delle Politiche Agricole del 06/11/2012 “Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli, di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE”¹⁴
- Piani di gestione nazionali per le specie cacciabili in stato di conservazione sfavorevole¹⁵
- Piani d’azione nazionali per le specie in cattivo stato di conservazione¹⁶
- Piano d’azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici¹⁷
- Dispositivi dirigenziali del Ministero della Salute prot. n. 0000583-11/01/2022- DGSAFMDS-P e prot. n. 1195 del 18/01/2022 e Ordinanza n.1/2026 del Commissario Straordinario alla peste suina africana con cui si adotta il “Piano di azione nazionale per la cattura, l’abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA 2026-28” (GU Serie generale n. 30 del 6/02/2026 – Allegato 1)¹⁸
- Legge 29/2022 (conversione del D.L. 9 del 17 febbraio 2022 “Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana (PSA).”)¹⁹
- Ordinanza n. 7/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana” (GU Serie Generale n. 254 del 31-10-2025)²⁰
- Dispositivi dirigenziali del Ministero della Salute recanti ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell’influenza aviaria²¹

¹²<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-08;357!vig=2018-09-27>

¹³<https://www.indicennormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aministero.ambiente.tutela.territorio%3Adecreto%3A2007-10-17>

¹⁴ https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/dim_06_11_2012.pdf

¹⁵ <https://www.mase.gov.it/pagina/conservazione-e-gestione-delle-specie>

¹⁶ <https://www.mase.gov.it/pagina/conservazione-e-gestione-delle-specie>

¹⁷ <https://www.mase.gov.it/pagina/piano-di-azione-il-contrasto-degli-illeciti-contro-gli-uccelli-selvatici>

¹⁸https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/serie_generale/0/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzetta=20260206&numeroGazzetta=30&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&numPagina=3&edizioni=0&elenco30giorni=true&home=

¹⁹ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-04-07;29>

²⁰<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/10/31/25A05967/sg>

²¹ <https://www.resolveveneto.it/normativa-nazionale-influenza-aviaria>





- Piano per la sorveglianza veterinaria del *West Nile Virus* (WNV), integrato nel documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025" (Rep. Atti n. 1 / CSR del 15 gennaio 2020)²².

Riferimenti tecnico-scientifici

Per le informazioni sullo stato di conservazione delle specie, ISPRA fa riferimento alle fonti disponibili più aggiornate, utilizzate anche per le valutazioni a scala continentale effettuate dalla Commissione Europea:

- *IUCN Red List*²³
- *European Red List of Birds 2021*²⁴
- *BirdLife International Data zone*²⁵
- *Art.12 reporting reference portal*²⁶
- *New assessment of bird species of European conservation concern (SPEC)*²⁷
- Lista Rossa Italiana dei vertebrati italiani²⁸
- Progetto *Farmland Bird Index* (FBI)²⁹

ISPRA, inoltre, tiene conto delle informazioni derivanti dalle pubblicazioni tecnico-scientifiche disponibili e dalle proprie banche dati, nonché dei dati trasmessi dalla Regione Veneto relativi alla gestione venatoria.

Di seguito vengono espresse valutazioni in ordine ad alcuni temi inerenti al calendario venatorio prospettato dalla Regione Veneto che, a parere di questo Istituto, non appaiono pienamente coerenti con le norme comunitarie e/o nazionali in materia o risultano non condivisibili sotto lo stretto profilo tecnico-scientifico. Per ciascun aspetto considerato si evidenziano in forma sintetica le motivazioni che danno adito a perplessità e si forniscono indicazioni circa le modifiche ritenute opportune per assicurare una gestione faunistico-venatoria che tenga conto dei principi tecnici e dei riferimenti normativi sopra richiamati. Gli argomenti non trattati o non commentati in questa sede vanno considerati condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

²² <http://www.statoregioni.it/media/2371/p-1-csr-rep-n-1-15gen2020.pdf>

²³ <https://www.iucnredlist.org/>

²⁴ <https://www.birdlife.org/wp-content/uploads/2022/05/BirdLife-European-Red-List-of-Birds-2021.pdf.pdf>

²⁵ <http://datazone.birdlife.org/info/euroredlist2021>

²⁶ <https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>

²⁷ Burfield I.J., Rutherford C.A., Fernando E., Grice H., Piggott A., Martin R.W., Balman M., Evans M.I., Staneva A. 2023. *Birds in Europe 4: the fourth assessment of Species of European Conservation Concern. Bird Conservation International*, 33, e66: 1–11.

²⁸ <https://www.iucn.it/pdf/Lista-Rossa-vertebratiitaliani-2022.pdf>

²⁹ <https://www.reterurale.it/farmlandbirdindex>





Per un approfondimento tecnico sulle motivazioni alla base dei rilievi formulati nel presente parere si rimanda al documento allegato (di seguito "Allegato I"). Lo scrivente Istituto resta disponibile per un confronto tecnico-scientifico su questi ed altri temi con il personale tecnico di codesta Amministrazione regionale, anche per fornire puntuali controdeduzioni sui numerosi argomenti trattati nella relazione accompagnatoria alla proposta di calendario venatorio.

Indicazioni di carattere generale

Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e per un minor disturbo per la fauna selvatica in un momento dell'anno in cui diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione, questo Istituto raccomanda il posticipo dell'apertura della caccia programmata al 1° ottobre 2026 per tutte le specie con le sole eccezioni del colombaccio *Columba palumbus*, dei corvidi e degli ungulati.

Inoltre, la caccia in forma vagante, soprattutto se praticata con l'ausilio del cane da ferma o da cerca, non dovrebbe essere consentita per nessuna specie nei mesi di settembre e di gennaio. Tale restrizione è finalizzata a limitare il disturbo alla fauna in periodi sensibili (non solo nei confronti delle specie cacciabili).

Specie temporaneamente protette

- **Starna *Perdix perdix***: dalla relazione allegata alla richiesta di parere si evidenzia che nel territorio regionale non sia stata modificata la gestione della specie, in quanto risulta basata esclusivamente sull'immissione di individui e non sul monitoraggio delle popolazioni in grado di mantenersi in assenza di ripopolamenti. Di conseguenza, si ritiene che non sussistano i presupposti affinché questa specie possa essere cacciata nel corso della stagione 2026/27 e si rinnova il suggerimento ad autorizzare il prelievo della starna solo in presenza di popolazioni stabili e attuato mediante piani di abbattimento definiti sulla base del monitoraggio delle popolazioni (conteggi primaverili e verifica del successo riproduttivo in estate).

Preapertura

- **Colombaccio**: il KCD per l'Italia indica un esteso periodo di nidificazione del colombaccio, compreso tra la prima decade di aprile e la terza decade di ottobre, per cui in linea generale, la caccia nei confronti di questa specie dovrebbe avvenire solo a partire dall'inizio di novembre. Tuttavia, a giudizio dello scrivente Istituto è possibile anticipare l'inizio del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre per le seguenti circostanze:





- il colombaccio presenta uno stato di conservazione favorevole a livello globale, europeo e nazionale^{30,31,32}; in particolare, questa specie sta ampliando il proprio areale riproduttivo in tutto il Paese, andando incontro ad un forte incremento numerico;
- i movimenti migratori post-riproduttivi in Italia cominciano orientativamente a fine settembre e si protraggono sino all'inizio di dicembre, con picco in ottobre^{33,34,35}; tale circostanza fa sì che la caccia in settembre e ottobre viene esercitata principalmente nei confronti di individui in migrazione non appartenenti alla popolazione nidificante locale;
- un eventuale prelievo su soggetti ancora impegnati nella riproduzione avrebbe un impatto limitato sulla dinamica della popolazione nidificante in regione in quanto le covate tardive sono poco numerose e verosimilmente caratterizzate da un basso tasso naturale di sopravvivenza;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" ammette la possibilità di consentire il prelievo nell'ultima fase del periodo di nidificazione di specie che, come il colombaccio, si riproducono in un arco temporale particolarmente esteso e presentano un buono stato di conservazione.

Un'apertura della stagione venatoria anticipata al 7 settembre, come proposto da codesta Amministrazione, al contrario, non troverebbe giustificazioni tecniche perché in questo momento dell'anno il prelievo venatorio interesserebbe esclusivamente la popolazione nidificante a livello locale, in un periodo in cui la percentuale di adulti impegnati nella riproduzione è ancora elevata. Qualora codesta Amministrazione intenda acquisire informazioni a scala regionale atte a confermare la sostenibilità del prelievo esercitato tra la terza domenica di settembre e la fine di ottobre, si consiglia di monitorare la popolazione nidificante nella regione, rilevando dati sul successo riproduttivo e sulla fenologia riproduttiva e migratoria di questa popolazione e di valutare lo stato di salute della popolazione verificandone la distribuzione, le variazioni di areale e l'abbondanza (tramite indici appositi).

Apertura generale della stagione venatoria

- **Fagiano *Phasianus colchicus***: l'inizio della stagione venatoria dovrebbe essere posticipato al 1° ottobre per le motivazioni espresse in precedenza nelle indicazioni di carattere generale. Il prelievo, inoltre, non dovrebbe protrarsi oltre il 30 novembre 2026; l'eventuale prolungamento della caccia oltre tale termine andrebbe subordinato alla verifica dello *status* delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, alla stima dell'incremento utile annuo e, in caso favorevole, alla

³⁰ BirdLife International 2024. IUCN Red List for birds. Downloaded from <https://datazone.birdlife.org/species/search> on 11/10/2024

³¹ BirdLife International 2021. *European Red List of Birds*. Luxembourg: Publications Office of the European Union

³² Reporting Art. 12 della Direttiva Uccelli <https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>

³³ Brichetti P. e Fracasso G. 2006. *Ornitologia Italiana*, Vol. III. Perdisa Editore, Bologna

³⁴ Cavina E., Bucchi R., Busse P. 2018. *The general pattern of seasonal dynamics of the autumn migration of the wood pigeon *Columba palumbus* in Italy*. *The Ring* 40 10.1515/ring-2018-0001

³⁵ Andreotti A., Marcon A., Imperio S. 2022. *Hunting bag statistics to assess the onset of the pre-nuptial migration — the case study of the song thrush in the central Mediterranean*. *European Journal of Wildlife Research* 68: 46





predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi, articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi.

- **Coniglio selvatico** *Oryctolagus cuniculus*: per una corretta gestione venatoria di queste specie, la caccia non dovrebbe essere consentita prima dell'inizio di ottobre; inoltre, il prelievo dovrebbe essere pianificato sulla base dei risultati di stime d'abbondanza e/o analisi dei carnieri; a tal fine dovrebbero essere predisposti piani di abbattimento da attuare in singoli istituti di gestione o loro porzioni, analogamente a quanto indicato per il fagiano.

- **Quaglia** *Coturnix coturnix*: tenuto conto del *trend* negativo dei carnieri realizzati a livello regionale nel corso degli ultimi anni, si suggerisce di non consentire il prelievo di questa specie nella stagione venatoria 2026/27. Inoltre, considerato lo stato di conservazione non favorevole delle popolazioni nidificanti in Europa, il prelievo della quaglia dovrebbe essere subordinato all'attuazione delle misure di conservazione previste dal Piano di gestione europeo³⁶. In ogni caso, la stagione venatoria di questa specie non dovrebbe iniziare prima del 1° ottobre.

- **Allodola** *Alauda arvensis*: l'inserimento dell'allodola tra le specie cacciabili nella stagione venatoria 2026/27 va subordinato non solo alla condizione che siano state attuate o siano in corso di attuazione le misure previste dal Piano di gestione nazionale³⁷ (misure peraltro rendicontate da codesta Amministrazione), ma soprattutto che tali misure stiano favorendo la ripresa demografica di questo passeriforme. Tale esigenza deriva dal fatto che l'allodola si trova tuttora in uno stato di conservazione sfavorevole in Europa e in Italia. Infatti, secondo il *Farmland Bird Index 2025*, a livello nazionale la popolazione nidificante ha subito una flessione del 53,78% nel periodo 2000-2025, mentre a livello regionale, nonostante le azioni intraprese da codesta Amministrazione per contrastare il degrado degli habitat idonei alla specie, nel medesimo intervallo temporale è andata incontro ad un calo medio annuale pari al 8,18%.

Ciò premesso, dal momento che il *trend* negativo della popolazione nidificante dell'allodola non ha dato segno di arrestarsi né in Italia, né in Europa, sarebbe opportuno prevedere una moratoria temporanea del prelievo venatorio, o in subordine, stabilire una forte limitazione del numero di capi abbattibili (non più di 5 capi al giorno e 25 capi a stagione per ciascun cacciatore). La sospensione, tuttavia, appare più indicata rispetto alla limitazione dei carnieri, alla luce dell'esperienza maturata a livello internazionale nel caso della tortora selvatica *Streptopelia turtur* (si veda l'Allegato I). Il reinserimento dell'allodola tra le specie cacciabili dovrebbe comunque restare subordinato all'esito positivo dei monitoraggi che verranno realizzati in Italia e negli altri paesi dai quali originano gli individui che raggiungono il nostro paese nel corso della migrazione.

- **Merlo** *Turdus merula*: un'apertura posticipata al 1° ottobre sarebbe preferibile sia per le motivazioni espresse in precedenza nelle indicazioni di carattere generale, sia perché in settembre il

³⁶<https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/24eb3be3-5642-4a5d-9976-93048d8857fe?p=1>

³⁷https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/piano_gestione_allodola_CSR_15_02_2018.pdf





prelievo nei confronti del merlo risulta principalmente a carico della popolazione nidificante in ambito locale.

- **Beccaccia *Scolopax rusticola***: sulla base della fenologia della migrazione della beccaccia, si ritiene opportuno posticipare l'inizio della stagione venatoria al 1° ottobre 2026. La circostanza che "*la specie in Italia è caratterizzata da presenze riproduttive trascurabili*", richiamata da codesta Amministrazione, non può giustificare in alcun modo un'apertura anticipata della caccia in settembre, prima dell'arrivo di significativi contingenti migratori. Al contrario, tale condizione rende necessario l'adozione di un approccio prudenziale affinché l'attività venatoria non diventi un fattore limitante per la nidificazione della specie in ambito locale e più in generale, nel contesto alpino. D'altra parte, la caccia non dovrebbe essere permessa successivamente al 10 gennaio 2027, poiché l'inizio della migrazione prenuziale indicato nel KCD corrisponde alla seconda decade di gennaio³⁸. Tuttavia, in linea generale si consiglia la chiusura della caccia al 31 dicembre 2026 in considerazione della vulnerabilità che contraddistingue questa specie nei periodi di maggiori avversità climatiche e dell'intensa pressione venatoria a cui è sottoposta. Un'eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio 2027 potrebbe essere autorizzata nel caso in cui sia attuato il "Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi" predisposto da questo Istituto e venga pianificato il prelievo a partire dall'analisi dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante le fasi di svernamento e di migrazione prenuziale. Dal momento che codesta Amministrazione ha messo in atto un meccanismo per sospendere il prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli, ha inviato dati aggiornati sui carnieri e ha trasmesso informazioni sull'attività di monitoraggio, lo scrivente Istituto ritiene che al momento in Veneto vi siano i presupposti per consentire il prolungamento della stagione di caccia alla specie fino al 10 gennaio 2027. Un'ulteriore prosecuzione del prelievo venatorio che superasse tale data risulterebbe in contrasto con il comma 1bis dell'art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della direttiva 2009/147/CE. Per maggiori informazioni sui criteri per la determinazione del termine della stagione venatoria nel caso delle specie migratrici si rimanda all'Allegato I.

- **Ghiandaia *Garrulus glandarius*, gazza *Pica pica*, cornacchia nera *Corvus corone* e cornacchia grigia *Corvus cornix***: nei mesi di settembre e gennaio la caccia dovrebbe essere consentita solo nella forma dell'appostamento e, nell'ultima decade di gennaio, solo da appostamenti collocati a distanze superiori ai 500 metri dalle zone umide e a 1000 metri dalle pareti rocciose potenzialmente idonee a permettere la nidificazione di rapaci rupicoli.

- **Germano reale *Anas platyrhynchos*, folaga *Fulica atra*, gallinella d'acqua *Gallinula chloropus*, alzavola *Anas crecca*, mestolone *Spatula clypeata*, canapiglia *Mareca strepera*, porciglione *Rallus aquaticus*, fischione *Mareca penelope*, codone *Anas acuta*, marzaiola *Spatula querquedula*, beccaccino *Gallinago gallinago* e frullino *Lymnocyptes minimus***: si condivide la scelta di prevedere

³⁸ L'inizio della migrazione riportata nel KCD (II decade di gennaio) è stata recentemente confermata da uno studio basato sull'analisi delle osservazioni raccolte attraverso la piattaforma di *citizen science* Ornitho.it (McKinlay S.E., Costanzo A., Celada C., Gustin M., Andreotti A., Serra L., Imperio S., Baillie S., Bairlein F, Spina F., Ambrosini R. 2025. *Phenology of migrating game birds in Italy based on citizen science data*. Wildlife Biology e01548)





lo stesso periodo di caccia (fatta eccezione per la moretta *Aythya fuligula* e la pavoncella *Vanellus vanellus*) per gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe; per un approfondimento su questo tema si veda l'Allegato I. Tuttavia, i periodi indicati da codesta Amministrazione non sono ritenuti idonei a garantire una corretta gestione venatoria. Infatti, l'inizio del prelievo non dovrebbe essere consentito prima del 1° ottobre 2026 per ragioni analoghe a quelle illustrate nel caso della beccaccia, mentre il termine della stagione venatoria andrebbe fissato in base al calendario migratorio delle specie che iniziano più precocemente la migrazione prenuziale. Nel caso degli uccelli acquatici, a seguito della recente revisione del KCD³⁹, l'inizio della migrazione prenuziale più anticipata⁴⁰ si osserva nella folaga, nella gallinella d'acqua, nell'alzavola, nella canapiglia e nel codone (gennaio III)⁴¹, per cui la caccia andrebbe chiusa al 20 gennaio 2027⁴². La possibilità di prevedere la sovrapposizione di una decade, ammessa in linea di principio dalla Guida interpretativa redatta dalla Commissione Europea⁴³, potrebbe essere valutata solamente qualora si accertasse, per tutte queste specie, che la migrazione prende avvio solo al termine della terza decade di gennaio. In assenza di tale verifica, un eventuale prolungamento del prelievo oltre il 20 gennaio risulterebbe in contrasto con il comma 1bis dell'art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della direttiva 2009/147/CE, e con la sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C435/92) del 19.01.1994. Per maggiori informazioni sui criteri per la determinazione del termine della stagione venatoria nel caso delle specie migratrici si rimanda all'Allegato I.

- **Moriglione *Aythya ferina***: nel caso in cui codesta Amministrazione intenda inserire il moriglione tra le specie cacciabili nella stagione venatoria 2026/27, si rende necessario il puntuale rispetto di tutte le indicazioni contenute nel Piano di gestione nazionale⁴⁴, approvato il 10 maggio 2023. S'invita pertanto codesta Amministrazione ad adottare le misure previste dal Piano. Nei primi tre anni di attuazione del piano, il prelievo del moriglione non doveva superare la soglia del 75% della media

³⁹ Si veda la nota del MASE n. 31729 del 19.02.2025

⁴⁰ In questo contesto non viene considerato il germano reale, considerata la particolarità della specie (si veda in proposito quanto indicato nella Guida redatta dalla Commissione europea)

⁴¹ A tal proposito, si sottolinea che nella relazione tecnica a supporto della proposta di calendario venatorio sono riportate date errate relative alla migrazione prenuziale di alzavola, gallinella d'acqua e germano reale (a pag. 4, nel paragrafo relativo all'avifauna acquatica, 4° capoverso); tale errore viene mantenuto anche nel paragrafo relativo alla gallinella d'acqua (pag. 8), mentre è stato corretto nei paragrafi riguardanti l'alzavola (pag. 8) e il germano reale (pag. 5)

⁴² Un recente studio basato sull'analisi delle osservazioni raccolte attraverso la piattaforma di *citizen science* Ornitho.it ha evidenziato come l'inizio della migrazione prenuziale di numerosi anatidi cacciabili sia anticipato alla II decade di gennaio (McKinlay S.E., Costanzo A., Celada C., Gustin M., Andreotti A., Serra L., Imperio S., Baillie S., Bairlein F., Spina F., Ambrosini R. 2025. *Phenology of migrating game birds in Italy based on citizen science data*. *Wildlife Biology* e01548). Tale circostanza rende necessario l'adozione di un approccio prudenziale nello stabilire la data di chiusura della caccia nei confronti di queste specie.

⁴³ Tale possibilità è subordinata all'accertamento che l'inizio di movimenti migratori si verifichi solo negli ultimi giorni della decade indicata nel KCD (si vedano il paragrafo 2.7.2 della Guida)

⁴⁴https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/biblioteca/protezione_natura/piano_moriglione_marzo_2023.pdf





degli abbattimenti registrati nelle ultime tre stagioni venatorie in cui la specie è stata cacciata. Nelle more di valutare i risultati di tale gestione venatoria e di aggiornare il tetto massimo prelevabile, si ritiene tecnicamente accettabile mantenere la soglia del 75% anche nella stagione 2026/27; pertanto, il carniere massimo definito da codesta Amministrazione pari a 2472 individui risulta adeguato. Il Sistema Informativo Ittico Venatorio della Regione, in grado di monitorare i carnieri in tempo reale, che è già stato impiegato nelle precedenti stagioni venatorie, dovrà consentire l'interruzione della caccia al raggiungimento del tetto predeterminato. Per quanto concerne l'inizio e la fine della stagione venatoria si ritiene che anche per questa specie debbano essere previste le medesime date indicate per le altre specie di uccelli acquatici (1° ottobre 2026 – 20 gennaio 2027) per le motivazioni espresse nel paragrafo precedente. Lo scrivente Istituto, inoltre, chiede di ricevere informazioni dettagliate sull'esito dei monitoraggi effettuati a livello regionale per valutare la consistenza dei contingenti nidificanti, migratori e svernanti, al fine di valutarne i rispettivi *trend*. Sull'approccio prudenziale da adottare per la regolamentazione del prelievo delle specie oggetto di un piano di gestione si rimanda alle considerazioni espresse a proposito dell'allodola e al modello gestionale adottato nel caso della tortora selvatica (si veda l'Allegato I).

- **Cesena** *Turdus pilaris*, **tordo sassello** *Turdus iliacus* e **tordo bottaccio** *Turdus philomelos*: non si condivide la scelta di prevedere periodi di caccia differenti per gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe. Per la data di apertura della caccia a tordo bottaccio, tordo sassello e cesena valgono in linea generale le stesse considerazioni espresse a proposito del merlo, alle quali si rimanda: il prelievo di tutti i turdidi non dovrebbe essere consentito prima del 1° ottobre 2026 sull'intero territorio regionale. Per quanto concerne la data di chiusura, al fine di garantire una corretta gestione venatoria, occorre fissare il termine del prelievo in base al calendario migratorio delle specie che iniziano più precocemente la migrazione prenuziale. A seguito della recente revisione del KCD⁴⁵, l'inizio della migrazione prenuziale più anticipata si osserva nel tordo bottaccio (gennaio II), pertanto la stagione venatoria 2026/27 andrebbe chiusa al 10 gennaio 2027, come indicato nella proposta di calendario. Per il tordo sassello e la cesena, invece, il nuovo calendario KCD fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla decade successiva, per cui la stagione di caccia nei confronti di questi due passeriformi dovrebbe concludersi il 20 gennaio 2027⁴⁶. Ciò premesso, in ragione della necessità di prevedere periodi di caccia coincidenti per gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe⁴⁷, lo

⁴⁵ Si veda la nota del MASE n. 31729 del 19.02.2025

⁴⁶ Un recente studio basato sull'analisi delle osservazioni raccolte attraverso la piattaforma di *citizen science* Ornitho.it ha evidenziato come l'inizio della migrazione prenuziale della cesena sia anticipato alla II decade di gennaio (McKinlay S.E., Costanzo A., Celada C., Gustin M., Andreotti A., Serra L., Imperio S., Baillie S., Bairlein F., Spina F., Ambrosini R. 2025. *Phenology of migrating game birds in Italy based on citizen science data*. *Wildlife Biology* e01548). Tale circostanza rende necessario l'adozione di un approccio prudenziale nello stabilire la data di chiusura della caccia nei confronti di questa specie.

⁴⁷ In merito alla necessità di prevedere gli stessi tempi di caccia per specie simili si veda la sentenza del 19 gennaio 1994 della Corte di Giustizia Europea (causa C435/92)





scrivente Istituto ritiene opportuno stabilire il termine della stagione venatoria per questi tre turdidi al 10 gennaio 2027. La possibilità di prevedere la sovrapposizione di una decade, ammessa in linea di principio dalla Guida interpretativa redatta dalla Commissione Europea⁴⁸, potrebbe essere valutata solamente qualora si accertasse, per il tordo bottaccio, che la migrazione prende avvio solo al termine della seconda decade di gennaio. In ogni caso, un eventuale prolungamento del prelievo delle tre specie oltre il 20 gennaio 2027 risulterebbe in contrasto con il comma *1bis* dell'art. 18 della legge 157/1992 e con la sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C435/92) del 19.01.1994. Per maggiori informazioni sui criteri per la definizione del termine della stagione venatoria nel caso delle specie migratrici si rimanda all'Allegato I.

- **Volpe** *Vulpes vulpes*: la caccia in forma vagante nei confronti di questa specie dovrebbe essere autorizzata non prima del 1° ottobre 2026.

- **Moretta** *Aythya fuligula*: il prelievo nei confronti di questa specie va subordinata al rispetto di tutte le indicazioni tecniche contenute nell'Allegato II, inclusa la chiusura della stagione venatoria al 20 gennaio 2027, come peraltro previsto da codesta Amministrazione. Per quanto riguarda il limite di carniere stagionale, si condivide la scelta di prevedere un tetto massimo complessivo di 95 individui.

- **Pavoncella** *Vanellus vanellus*: nel caso in cui codesta Amministrazione intenda inserire la pavoncella tra le specie cacciabili nella stagione venatoria 2026/27, si rende necessario il puntuale rispetto di tutte le indicazioni contenute nel Piano di gestione nazionale⁴⁹, approvato il 2 ottobre 2025. In particolare, entro il 2026 la Regione dovrà attuare specifiche azioni di tutela e di ripristino degli habitat idonei alla specie, nonché avviare programmi di monitoraggio mirati a determinare la consistenza numerica e i *trend* dei contingenti presenti nei diversi periodi dell'anno. Contestualmente, nei primi tre anni di applicazione del piano, il prelievo della pavoncella non dovrà superare la soglia del 75% della media degli abbattimenti registrati nelle ultime tre stagioni venatorie in cui la specie è stata cacciata; il carniere massimo di 1132 individui previsto da codesta Amministrazione rispetta tale limite. Per quanto concerne le date di inizio e di fine della stagione venatoria si ritiene che anche per questa specie debbano essere previste le stesse indicate per le altre specie di uccelli acquatici (1° ottobre 2026 – 20 gennaio 2027). Lo scrivente Istituto auspica di ricevere informazioni in merito alle azioni di tutela e di ripristino degli habitat idonei alla specie e ai piani di monitoraggio che codesta Amministrazione intende realizzare nel corso del 2026, al fine di favorire la conservazione della pavoncella in Italia, monitorarne la consistenza e i *trend*, per garantire una gestione venatoria sostenibile. Sull'approccio prudenziale da adottare per la regolamentazione del prelievo delle specie oggetto di un piano di gestione si rimanda alle considerazioni espresse a proposito dell'allodola e al modello gestionale adottato nel caso della tortora selvatica (si veda l'Allegato I).

⁴⁸ Tale possibilità è subordinata all'accertamento che l'inizio di movimenti migratori si verifichi solo negli ultimi giorni della decade indicata nel KCD (si vedano il paragrafo 2.7.2 della Guida)

⁴⁹<https://www.statoregioni.it/media/yabnjqj/p-10-csr-atto-rep-n-168-2ott2025.pdf>





- **Lepre comune** *Lepus europaeus*: per questa specie, la stagione venatoria non dovrebbe essere consentita prima dell'inizio di ottobre, per non interferire con il termine della stagione riproduttiva. Molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento alla terza domenica di settembre e le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre; oltre a ciò, va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Come per il coniglio selvatico, inoltre, il prelievo dovrebbe essere pianificato sulla base dei risultati di stime d'abbondanza e/o analisi dei carniere stabilite in dettaglio forme di caccia sostenibile; a tal fine dovrebbero essere predisposti piani di abbattimento da attuare in singoli istituti di gestione o loro porzioni.

- **Lepre bianca** *Lepus timidus*: si evidenzia che le stime di abbondanza e gli eventuali piani di prelievo dovrebbero essere effettuati nell'ambito di singole unità o distretti di gestione di dimensioni adeguate, non su tutta la superficie del comprensorio alpino. Inoltre, risulta necessario adottare tutti gli strumenti normativi e di controllo al fine di evitare che venga superato il tetto degli abbattimenti eventualmente prefissati, come ad esempio l'assegnazione nominale del capo da abbattere o l'immediata comunicazione dell'avvenuto abbattimento.

- **Fagiano di monte** *Lyrurus tetrrix* e **coturnice** *Alectoris graeca*: per queste due specie, classificate rispettivamente come *Vulnerable* ed *Endangered* nella lista rossa italiana, si ricorda che sono stati approvati dalla Conferenza Stato-Regioni i piani di gestione nazionali^{50,51}. Si invita pertanto codesta Amministrazione ad adottare le misure previste in tali piani; in particolare si evidenzia che nei distretti di gestione della coturnice, l'apertura della stagione di caccia per le altre specie (ungulati esclusi) deve essere prevista dal 1° ottobre 2026. Sull'approccio prudenziale da adottare per la regolamentazione del prelievo delle specie oggetto di un piano di gestione si rimanda alle considerazioni espresse a proposito dell'allodola e al modello gestionale adottato nel caso della tortora selvatica (si veda l'Allegato I).

- **Ungulati poligastrici**: la valutazione sui periodi per la caccia di selezione degli ungulati verrà effettuata da codesto Istituto al ricevimento della documentazione relativa ai piani di abbattimento, corredati con i dati di consistenza delle popolazioni, nonché dei prelievi autorizzati ed effettuati nel corso della passata stagione venatoria, suddivisi per distretti di gestione. Si rimane pertanto disponibili ad esaminare le richieste delle singole Unità Organizzative competenti per ciascun territorio provinciale. Si coglie l'occasione per ricordare che, a parere di questo istituto, cervidi e bovini dovrebbero essere cacciati solamente in selezione, in forma individuale, all'aspetto o alla cerca, senza l'ausilio di cani. Per maggiori informazioni si rimanda alla Linee guida pubblicate da ISPRA nel 2013⁵².

- **Caccia agli ungulati con l'arco**: l'impiego dell'arco nel prelievo degli ungulati, costituisce un mezzo alternativo all'impiego delle armi da fuoco per la caccia agli ungulati. Tuttavia, per l'adozione di

⁵⁰https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/piano_gestione_coturnice_CSR_15_02_2018.pdf

⁵¹ https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/PG_Fagiano_di_monte_maggio_2023.pdf

⁵² https://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/MLG_91_2013.pdf





questo tipo di caccia, per la quale risulta di particolare importanza la preparazione del cacciatore, si rimanda alle Linee guida ISPRA sopra richiamate.

- **Cinghiale *Sus scrofa***: la valutazione sui periodi per la caccia in girata che verrà realizzata in provincia di Verona ai sensi della DGR 2088 del 03.08.2010 e s.m.i. potrà essere effettuata da codesto Istituto al ricevimento della specifica richiesta di parere. Poiché tale tecnica rientra nel novero della caccia collettiva, per il futuro si invita a riportare periodi e orari per lo svolgimento di tale forma di caccia direttamente nel testo del calendario venatorio regionale.

Considerato che la peste suina africana (PSA) continua ad essere presente in diverse regioni del nord Italia, nonché a diffondersi lungo la dorsale appenninica, si consiglia di mantenere alta la soglia di attenzione per accertare la presenza dell'infezione sul territorio regionale. Per un approfondimento sul tema si rimanda all'Allegato I.

In merito alla caccia di selezione del cinghiale, si evidenzia che eventuali periodi di attuazione diversi da quelli indicati nell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 157/1992, possono essere previsti, sentito lo scrivente Istituto, nell'ambito di specifici piani di prelievo, strutturati per classi di sesso ed età, definiti annualmente nel "Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA" (Ordinanza n.1/2026 del Commissario Straordinario alla PSA), attuato attraverso i "Piani Regionali di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nella specie cinghiale (PRIU)⁵³".

Giornate di caccia

- **Giornate aggiuntive per la caccia agli uccelli migratori**: la documentazione trasmessa con nota prot. n. 0084521 del 18.02.2025, contenente i dati dei tesserini venatori relativi alla stagione 2023/24, e la relazione trasmessa con nota prot. n. 156415 del 10.03.2026, contenente un'analisi dei dati di carniere relativi alle giornate aggiuntive di caccia dal 2019 al 2023, confermano che in Veneto il prelievo di avifauna migratrice varia di intensità a seconda delle specie e degli ambiti territoriali. Nel caso dei turdidi, più del 92% degli abbattimenti relativi alla stagione 2023/24 sono avvenuti nelle sole province di Treviso, Verona e Vicenza; quest'ultima provincia ha registrato il carniere più elevato (351.478 capi), seguita da Verona (83.850) e Treviso (57.827). Per gli uccelli acquatici, invece la pressione venatoria è risultata più elevata a Rovigo e a Venezia, dove sono stati prelevati rispettivamente 25 e 50 mila capi, corrispondenti al 76% del prelievo realizzato a livello regionale. Per quanto riguarda il contributo delle giornate aggiuntive al carniere annuale, la documentazione fornita da codesta Amministrazione mostra come tali giornate concorrano per una percentuale compresa tra il 2,6 e il 4,1% del prelievo complessivo per i turdidi e di appena lo 0,1% nel caso degli uccelli acquatici. Alla luce di questi dati, si ritiene vi siano le condizioni per autorizzare due giornate aggiuntive nei mesi di ottobre e novembre per la caccia da appostamento agli uccelli acquatici su tutto il territorio regionale e per la caccia ai turdidi nelle sole province di Belluno, Padova, Rovigo e Venezia. Per Treviso e Verona, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, dello stato di conservazione delle specie interessate e dell'entità dei prelievi realizzati nelle ultime stagioni venatorie, si ritiene sia

⁵³ approvati ai sensi del decreto-legge 9/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 29/2022





preferibile non autorizzare più di una giornata aggiuntiva di caccia. A Vicenza, l'entità dei prelievi di turdidi risulta particolarmente elevata e tale da sconsigliare l'incremento delle giornate di caccia per il prelievo di queste specie, nel rispetto del principio di precauzione.

Per quanto concerne il colombaccio, si ritiene sia possibile consentire le due giornate aggiuntive considerato lo stato di conservazione favorevole della specie. Al contrario, per l'allodola si ribadisce che nella prossima stagione venatoria andrebbe prevista la sospensione del prelievo a causa del *trend* negativo a livello europeo, italiano e locale, oltre che per limitare il disturbo nelle aree più vocate per la specie.

Carnieri

- **Limite massimo di capi abbattibili:** nel caso di specie che, come la lepore, possono essere abbattute solo in presenza di piani di prelievo, l'indicazione di un numero massimo di capi abbattibili stagionalmente da ciascun cacciatore non riveste un'effettiva utilità pratica, in quanto i capi abbattibili e le modalità di assegnazione ai cacciatori dovrebbero essere specificate nei rispettivi piani di prelievo. Diversamente, si esprime apprezzamento per aver indicato un limite di carniere stagionale per gli anatidi; si suggerisce comunque di definire un limite di carniere stagionale anche per i turdidi, considerata la forte pressione venatoria a cui sono sottoposte queste specie in Veneto. Per stabilire il limite di carniere stagionale, si suggerisce di prendere a riferimento le statistiche degli abbattimenti riferite alle precedenti stagioni di caccia. In merito ai limiti di carniere relativi alla moretta, al moriglione e alla pavoncella si rimanda alle osservazioni espresse in precedenza.

Norme specifiche per le Aziende agri-turistico-venatorie

- **Rilascio di pernici rosse:** la pernice rossa *Alectoris rufa* è specie alloctona per il Veneto; pertanto, si ribadisce l'indicazione fornita nei pareri degli anni scorsi, cioè che mancano i presupposti per consentirne l'immissione in natura, sia pure esclusivamente all'interno delle Aziende agri-turistico-venatorie. Un'eventuale immissione di specie aliene in natura, infatti, può avvenire solo attraverso specifica autorizzazione del MASE a valle di una richiesta formale da parte della Regione Veneto ai sensi dell'art. 12 D.P.R.357/97 commi 4 e 5, corredata di uno studio del rischio elaborato sulla base delle indicazioni contenute nel DM del MASE del 2 aprile 2020.

- **Rilascio di quaglie:** la scelta di consentire il rilascio di quaglie nelle Aziende agri-turistico-venatorie non appare condivisibile in quanto attualmente in Italia vi è un solo allevamento certificato della forma nominale di quaglia *Coturnix coturnix coturnix*, che probabilmente non è in grado di fornire individui da ripopolamento su vasta scala. Gli individui utilizzati per i ripopolamenti, pertanto, provengono soprattutto da allevamenti di quaglia giapponese *Coturnix c. japonica* o loro ibridi. L'immissione in natura di quaglie giapponesi e soprattutto di esemplari ibridi rappresenta una minaccia per la conservazione della quaglia comune. Per maggiori informazioni si rimanda all'Allegato I.





Addestramento e allenamento dei cani da caccia

- **Periodi di addestramento e allenamento dei cani:** l'inizio dell'attività di addestramento cani previsto alla terza domenica di agosto (16.08.2026) appare prematuro in quanto alcune specie non hanno ancora completato la fase riproduttiva o di dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi giorni di settembre l'epoca di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare si invita codesta Amministrazione a vietare la suddetta attività nel tardo pomeriggio).

Altre disposizioni

- **Copertura delle botti da caccia:** la copertura delle botti da caccia a fine stagione venatoria è certamente molto importante per prevenire la morte accidentale di uccelli acquatici che utilizzano la parte emersa di tali manufatti quali luogo di sosta o di riproduzione e che possono cadervi all'interno, restando intrappolati. Tuttavia, si sconsiglia l'utilizzo di reti, dal momento che gli uccelli possono rimanervi impigliati, così come l'impiego di materiali in plastica per evitarne la dispersione in natura; in alternativa si suggerisce l'utilizzo di assi di legno o di cannicciati realizzati con materiali naturali.

- **Foraggiamento degli uccelli acquatici:** si ritiene che il foraggiamento degli uccelli acquatici dovrebbe essere effettuato solamente all'interno delle aree dove la caccia non è consentita e in concomitanza di condizioni climatiche particolarmente avverse, come previsto dal Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale. Tale attività dovrebbe essere opportunamente programmata e andrebbe effettuata un'attenta valutazione dei rischi sanitari e conservazionistici derivanti dal foraggiamento artificiale.

- **Utilizzo delle munizioni contenenti piombo all'interno delle zone umide:** anche tenuto conto della procedura d'infrazione comunitaria INFR(2023)2187, si ritiene necessario che nel testo del calendario venatorio vengano meglio specificate le disposizioni del Regolamento (UE) 2021/57 che ha introdotto non solo il divieto di utilizzo, ma anche di trasporto, di tutte le munizioni spezzate contenenti piombo in tutte le zone umide e in un raggio di 100 metri dalle loro rive; ciò anche al fine di evitare che i cacciatori siano esposti inconsapevolmente al rischio di subire sanzioni. Inoltre, pur apprezzando l'iniziativa assunta da codesta Amministrazione di cartografare sul Geoportale regionale le aree in cui vigono i divieti previsti dal Regolamento europeo, si segnala come una parte non trascurabile di zone umide⁵⁴ presenti sul territorio regionale non sia stato incluso tra gli ambiti dove le munizioni contenenti piombo non sono ammesse. Tale situazione potrebbe esporre l'Italia a subire una condanna da parte della Corte di Giustizia europea.

VALUTAZIONI SU ALTRI TEMI DI PARTICOLARE RILIEVO

- **Utilizzo delle munizioni contenenti piombo negli ecosistemi terrestri:** per quanto concerne l'uso di tali munizioni al di fuori delle zone umide, si rinnova l'invito a prevederne il superamento con urgenza attraverso una serie di misure che vanno dalla sensibilizzazione dei cacciatori all'introduzione

⁵⁴ Si vedano, a mero titolo di esempio, i numerosi invasi nel territorio compreso tra Treviso e Castelfranco Veneto





di restrizioni graduali, secondo quanto indicato dall'Agencia Chimica Europea (ECHA)⁵⁵. A questo riguardo, le problematiche legate all'uso delle munizioni al piombo risultano particolarmente gravi sull'arco alpino. Numerosi studi condotti da diversi gruppi di ricerca attivi in varie parti del mondo hanno dimostrato in modo inequivocabile come l'utilizzo di munizioni al piombo durante l'attività di caccia e controllo faunistico sia causa di avvelenamento (saturnismo) per molti uccelli da preda, incluse specie di elevato valore conservazionistico ed ecologico, come le aquile e gli avvoltoi. Nel corso dell'ultimo decennio, l'impatto delle munizioni al piombo sui grandi rapaci è stato confermato anche nei territori confinanti al Veneto: su 62 aquile e avvoltoi⁵⁶ rinvenuti morti o debilitati sul territorio della Lombardia e della provincia di Trento e sottoposti ad analisi presso l'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia-Romagna nell'ambito di una ricerca promossa da ERSAF-Parco Nazionale dello Stelvio e Provincia di Sondrio⁵⁷, 39 (62,9%) sono risultati contaminati. Dati altrettanto preoccupanti sono stati raccolti in Friuli-Venezia Giulia. Un'incidenza così elevata di casi è in grado di influenzare negativamente la dinamica di popolazione di queste specie⁵⁸, vanificando in larga misura le azioni messe in atto a vari livelli per garantirne la conservazione. Inoltre, la contaminazione da piombo nei rapaci rappresenta un campanello d'allarme anche per la salute umana, dal momento che i frammenti di piombo contenuti nelle carni degli animali abbattuti durante l'attività venatoria costituiscono un fattore di rischio anche per i consumatori di selvaggina⁵⁹. In base ad uno studio realizzato dall'Agencia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), l'esposizione al piombo è da 4,7 a 7,7 volte più alto negli adulti che consumano con alta frequenza elevati quantitativi di carne di selvaggina rispetto alla popolazione generale⁶⁰. Per un approfondimento sugli impatti determinati dal piombo nelle munizioni da caccia sulla fauna, sull'ambiente e sulla salute umana si rimanda all'Allegato I. D'altra parte, va rilevato come munizioni alternative per il prelievo degli ungulati siano disponibili da anni e come esse abbiano dato prova di essere paragonabili, se non migliori, rispetto alle munizioni al piombo⁶¹. A questo riguardo sono significative le molte esperienze maturate non solo in Italia, ma anche nel contesto regionale. Per tali motivi, si ritiene necessario che, a partire dalla prossima stagione venatoria, la Regione Veneto adotti misure volte a limitare l'impiego dei proiettili in piombo, seguendo le indicazioni fornite dai professori e ricercatori delle università

⁵⁵ <https://echa.europa.eu/it/hot-topics/lead-in-shot-bullets-and-fishing-weights>

⁵⁶ Sono dati riferiti a quattro specie: aquila reale *Aquila chrysaetos*, grifone *Gyps fulvus*, gipeto *Gypaetus barbatus* e avvoltoio monaco *Aegypius monachus*

⁵⁷ Per dettagli sulle modalità di raccolta e analisi dei campioni si rimanda a Bassi E., Facchetti R., Ferloni M., Pastorino A., Bianchi A., Fedrizzi G., Bertolotti I., Andreotti A. 2021. *Lead contamination in tissues of large avian scavengers in south-central Europe*. Science of The Total Environment 778: 146130. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146130>

⁵⁸ Green R.E., Pain D.J., Krone O. 2022. *The impact of lead poisoning from ammunition source on raptor populations in Europe*. STOTEN 823, 154017. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154017>

⁵⁹ Lenti A., Menozzi A., Fedrizzi G., Menotta S., Lemmi T., Galletti G., Serventi P., Bertini S. 2021. *Lead Levels in Wild Boar Meat Sauce (Ragù) Sold on the Italian Market*. Int J Environ Res Public Health 18(8): 3989. doi: 10.3390/ijerph18083989

⁶⁰ EFSA 2025. EFSA scientific report on dietary exposure to lead in the European population. EFSA Journal 23(8): e9577. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9577>

⁶¹ Gremse F., Krone O., Thamm M., Kiessling F., Hany Tolba R., Rieger S., Gremse C. 2014. *Performance of Lead-Free versus Lead-Based Hunting Ammunition in Ballistic Soap*. PLoS One 9(7): e102015. doi: 10.1371/journal.pone.0102015





lombarde in un documento presentato al Convegno nazionale “Il peso del piombo”, tenutosi a Bergamo il 2.12.2023⁶². Tali indicazioni prevedono l’introduzione immediata del bando all’uso del piombo per la caccia agli ungulati all’interno delle aree della Rete Natura 2000, da estendere, a partire dalla stagione successiva, a tutto il territorio regionale e, in seguito, alle munizioni spezzate.

In ultimo si evidenzia che lo scrivente Istituto apprezzerrebbe di ricevere copia del calendario venatorio definitivo che sarà approvato da codesta Amministrazione.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE
DELL’AREA PER L’AVIFAUNA MIGRATRICE

(Dott. Lorenzo Serra)

Rif. Int. 10537/2026
N. 2 allegati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA’ DELLA FAUNA SELVATICA

Dott. Piero Genovesi
(firmato digitalmente)

Ai sensi dell’art. 19-bis del D.Lgs. n. 74/2017 inerente alla partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle *performances* organizzative, questo Istituto ha adottato un modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell’utente. Si chiede cortesemente di compilare il questionario inerente al gradimento dei servizi erogati da ISPRA in relazione alla presente pratica collegandosi al seguente link <https://survey.isprambiente.it/index.php/475114?lang=it> selezionando la struttura BIO-AVM, servizio erogato: Pareri tecnici.

⁶² Contributo dei Docenti e dei Ricercatori delle Università lombarde al Convegno nazionale sulla problematica del piombo nelle munizioni da caccia e soluzioni “Il peso del piombo”. Sabato 2 dicembre 2023, Bergamo. Contributi sessione II, pagg. 22-23 <https://www.museoscienzebergamo.it/post/il-peso-del-piombo/>





ALLEGATO I

Nel presente allegato si forniscono approfondimenti tecnici su alcuni argomenti di particolare rilievo trattati nel parere espresso in merito al calendario venatorio della Regione Veneto.

Il caso della tortora selvatica *Streptopelia turtur* come esempio per favorire la ripresa demografica dell'allodola *Alauda arvensis*

Da tempo le popolazioni di tortora selvatica versano in uno stato di conservazione sfavorevole; per questo motivo la specie è stata oggetto di un piano di gestione europeo¹ e di un piano nazionale². Sulla base dei parametri demografici registrati negli scorsi anni, a livello comunitario nel 2021 si è deciso di introdurre un divieto di caccia temporaneo per la popolazione che migra lungo la *flyway* occidentale e una limitazione del numero di capi prelevabili per la popolazione che segue la *flyway* centro-orientale³. I dati raccolti nel corso delle stagioni⁴ riproduttive successive all'introduzione di queste misure hanno indicato come il bando si sia rivelato efficace, a differenza della restrizione del numero di capi abbattibili (Fig. 1).

¹ <https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/24eb3be3-5642-4a5d-9976-93048d8857fe?p=1>

² https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/biblioteca/protezione_natura/PCM_CSR_Atto_Rep_23_02_03_2022_piano_piano_gestione_nazionale_tortora_selvatica.pdf

³ L'Italia è interessata sia dalla *flyway* occidentale (Val d'Aosta, Piemonte e Liguria) sia da quella centro-orientale (le restanti regioni)

⁴ dati del *Pan-European Common Bird Monitoring Scheme* (PECBMS), riportati nei documenti del 10° *meeting della TFRB*, tenutosi in data 05.03.2025

https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/feaf1493-6c04-4758-85b3-a97923a76733?p=1&n=10&sort=modified_DESC






Fig. 1. Trend di lungo periodo (1998-2024) delle popolazioni di tortora selvatica che migrano seguendo la *flyway* occidentale (linea blu) e quella centro-orientale (linea marrone).

Sull'asse delle ordinate è riportata la dimensione della popolazione, espressa in milioni di coppie riproduttive, sull'asse delle ascisse è indicato l'anno. Le barre degli errori indicano intervalli di confidenza del 95%.

Dati del *Pan-European Common Bird Monitoring Scheme* (PECBMS) riportati nei verbali del 10° *Meeting della Task Force on the Recovery of Birds* (TFRB)

La popolazione che migra lungo la *flyway* occidentale, dopo tre anni di interdizione del prelievo venatorio, ha mostrato significativi segnali di ripresa e nel 2024 ha raggiunto i livelli numerici più alti dal 2009⁵. L'efficacia del bando è stata anche confermata dai dati raccolti in Spagna e in Francia, dove si è assistito ad un incremento del tasso di sopravvivenza: la *Task Force on the Recovery of Birds* (TFRB) ha ritenuto che la crescita della popolazione sia stata indotta da una diminuzione della mortalità di giovani e adulti a seguito della moratoria della caccia. La ripresa demografica osservata negli ultimi tre anni è stata sufficiente a cambiare il *trend* nel breve periodo che è passato da "in declino moderato" nel biennio 2022-2023 a "in aumento moderato" nel 2024 (Fig. 2).

⁵ https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/1dfca009-9df9-441f-98f7-52742758baa3?p=1&n=10&sort=modified_DESC






Fig. 2. Confronto tra i *trend* di breve periodo (10 anni) negli intervalli temporali 2012-21 e 2015-24 della popolazione di tortora selvatica che migra seguendo la *flyway* occidentale.

La linea rossa indica il livello a cui si raggiunge la stabilità della popolazione. Le barre degli errori indicano intervalli di confidenza del 95%.

Dati del *Pan-European Common Bird Monitoring Scheme* (PECBMS) riportati nei verbali del 10° *Meeting* della *Task Force on the Recovery of Birds* (TFRB)

Al contrario, la popolazione della *flyway* centro-orientale ha continuato a diminuire, raggiungendo il valore minimo dell'intera serie storica nel 2024 (Fig. 1). Il *trend* nel breve periodo ha avuto un peggioramento, passando da "stabile" a "in declino moderato" (Fig. 3).

Questi risultati sono in linea con le previsioni dei modelli demografici messi a punto di recente⁶; tali modelli evidenziano come il miglioramento dei tassi di sopravvivenza di giovani e adulti (due parametri che influenzano maggiormente la crescita di una popolazione) produca un effetto immediato a livello demografico.




Fig. 3. Confronto tra i *trend* di breve periodo (10 anni) negli intervalli temporali 2012-21 e 2015-24 della popolazione di tortora selvatica che migra seguendo la *flyway* centro-orientale.

La linea rossa indica il livello a cui si raggiunge la stabilità della popolazione. Le barre degli errori indicano intervalli di confidenza del 95%.

Dati del *Pan-European Common Bird Monitoring Scheme* (PECBMS) riportati nei verbali del 10° *Meeting* della *Task Force on the Recovery of Birds* (TFRB)

⁶ Per maggiori informazioni si rimanda a <https://pecbms.info/wp-content/uploads/2024/05/td-2024-w-flyway.pdf>





Alla luce dei risultati ottenuti sulla tortora selvatica, la moratoria temporanea del prelievo venatorio dell'allodola unitamente all'implementazione delle azioni previste dal Piano di gestione nazionale potrebbe garantire una ripresa demografica delle popolazioni nidificanti e svernanti nel nostro Paese. Tali circostanze sono propedeutiche a pianificare una gestione venatoria sostenibile di questo passeriforme.

**Considerazioni sul processo di aggiornamento del *Key Concepts Document* (KCD) ^{7,8}
e sulle date di chiusura della stagione venatoria per gli uccelli
con particolare riferimento alle specie migratrici**

a. Procedura adottata per la determinazione delle date di inizio della migrazione

L'istruttoria effettuata da ISPRA per l'aggiornamento del KCD si è conformata alle indicazioni ricevute dal MASE in merito:

- alle specie da analizzare più approfonditamente;
- all'ambito territoriale da considerare;
- alle modalità di confronto con le parti interessate;
- alle modalità di confronto con la Commissione Europea e gli altri Stati Membri.

Durante l'intero processo di aggiornamento, il MASE ha mantenuto un costante contatto con ISPRA per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e assicurare che la raccolta e l'analisi dei dati avvenissero con la massima trasparenza e condivisione con il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, le Amministrazioni Regionali e con le Associazioni Ambientaliste e Venatorie.

La documentazione prodotta al termine dell'istruttoria è stata inviata al MASE⁹ e da questo a Regioni e Province Autonome, Associazioni Ambientaliste e Venatorie. I risultati dell'analisi sono stati presentati da ISPRA e discussi pubblicamente il 17.10.2018 presso l'Auditorium del Ministero.

Su richiesta delle Associazioni Venatorie, in data 19.10.2018, in presenza di funzionari del Ministero, si è tenuta una riunione ristretta durante la quale si è avuto un confronto tecnico tra i ricercatori di ISPRA ed esperti individuati dal mondo venatorio.

Successivamente, il 26.10.2018 presso il MASE si è tenuta una seconda riunione allargata ai medesimi soggetti invitati nell'incontro del 17 ottobre, durante la quale ISPRA ha fornito le proprie controdeduzioni alle obiezioni presentate dalle Associazioni Venatorie e da alcune Regioni, basate sulla presentazione di studi e pubblicazioni. Tali controdeduzioni sono state trasmesse in forma scritta

⁷https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/d5f66cf5-5a6e-44f1-8e62-676d8431cd4f?p=1&n=10&sort=modified_DESC

⁸https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/d0c4d57d-5bd5-4132-a985-6504dfa269e2?p=1&n=10&sort=modified_DESC

⁹ nota ISPRA prot. n. 58264 del 03.10.2018





da ISPRA¹⁰. Le note dell'incontro ed il database da inviare alla Commissione Europea sono stati trasmessi dal MASE a Regioni, Associazioni Ambientaliste, Associazioni Venatorie e ISPRA¹¹. Il database compilato da ISPRA è stato inviato al Ministero¹² che lo ha formalmente trasmesso alla Commissione Europea.

Da quanto sopra si evince la piena disponibilità che ISPRA ha sempre avuto a confrontarsi sul piano tecnico con tutti i portatori di interesse nelle forme e nei modi indicati dal MASE.

I contributi tecnici presentati dalle Amministrazioni regionali e dagli *stakeholder* in sede di confronto sono stati esaminati attentamente, ma non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare un inizio più tardivo dei movimenti di migrazione prenuziale. Come noto, infatti, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che va garantita la "*complete protection of those species during the period of pre-mating migration. Methods whose object or effect is to allow a certain percentage of the birds of a species to escape such protection do not comply with that provision*"¹³. Ciò comporta che, nel caso di movimenti migratori più anticipati di talune popolazioni o in determinate aree del Paese, la data di inizio migrazione va fissata in accordo con tali movimenti, anche se in altri contesti geografici la partenza dalle aree di svernamento risulta posticipata.

b. Discrepanze tra i periodi indicati dagli Stato Membri

L'esistenza di discrepanze tra i periodi di inizio della migrazione fornite da Paesi ad analoghe latitudini è insita nel metodo adottato dalla Commissione che ha mantenuto un approccio a scala nazionale anziché cogliere l'opportunità di seguire un approccio di popolazione lungo le rotte di migrazione (*flyway*), per descrivere un processo biologico che per definizione è transfrontaliero.

Il MASE ha cercato di superare tale logica sostenendo la redazione dell'Atlante Europeo della Migrazione¹⁴ ed erogando un finanziamento *ad hoc* pari a un milione di Euro al Segretariato della Convenzione di Bonn sulle specie migratrici (CMS).

Seguendo l'invito della Commissione Europea ad organizzare incontri tecnici mirati a chiarire le ragioni delle discrepanze presenti tra Paesi confinanti, in data 10/11.07.2019 ISPRA ha partecipato ad un incontro tra esperti italiani e francesi per esaminare in dettaglio i dati disponibili relativamente ad alcune specie di particolare interesse (Alzavola *Anas crecca*, Beccaccia *Scolopax rusticola*, Cesena *Turdus pilaris*, Tordo bottaccio *T. philomelos* e Tordo sassello *T. iliacus*). A seguito del confronto, è risultato chiaro come i due Stati Membri abbiano interpretato in modo differente il dettato della direttiva 2009/147/CE¹⁵. La Francia ha individuato, come data di inizio della migrazione prenuziale, il

¹⁰ nota ISPRA prot. n. 62159 del 26.10.2018

¹¹ nota PNM registro Ufficiale U.0025634 del 05.11.2018

¹² nota ISPRA prot. n. 63784 del 05.10.2018

¹³ sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 gennaio 1994, Causa C-435/92

¹⁴ Spina F., Baillie S.R., Bairlein F., Fiedler W., Thorup K. 2022. *The Eurasian African Bird Migration Atlas*, EURING/CMS. <https://migrationatlas.org>. Accessed 3 June 2022

¹⁵ Andreotti A., Aradis A., Assandri G., Bazzi G., Cecere J.G., Ferri A., Imperio S., Marcon A., Nardelli R., Pirrello S., Raganella Pelliccioni E., Spina F., Serra L. 2023. *The need for a flyway approach in defining the onset of pre-nuptial migration of hirable bird species across Europe*. Ibis. doi: 10.1111/ibi.132



momento in cui gli spostamenti migratori interessano una frazione consistente delle popolazioni presenti nel Paese. Inoltre, nel far questo, non ha considerato i dati riferiti alle regioni più meridionali del proprio territorio (soprattutto la Corsica) e ha applicato soglie di variazione superiori al 5% della popolazione per i risultati dei censimenti visivi. La metodologia seguita dall'Italia, invece, ha portato ad individuare i movimenti migratori più precoci presenti sul territorio, in aderenza al dettato dell'art. 7, comma 4 della direttiva 2009/147/CE, nonché a quanto indicato nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della UE e dalla Corte di Giustizia Europea. I dati italiani, peraltro, hanno trovato piena conferma dal modulo "Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC" dell'Atlante Europeo della Migrazione degli Uccelli¹⁶. In tale modulo sono state elaborate mappe isocrone della migrazione per ciascuna specie cacciabile nell'Unione Europea utilizzando un modello innovativo¹⁷ (Fig. 4).




Fig. 4. Modellizzazione dell'inizio della migrazione prenuziale del tordo bottaccio basata su dati di inanellamento, tratta dall'Atlante Europeo della Migrazione degli Uccelli.

La mappa mostra le decadi in cui il 5% degli individui sono in migrazione (n = 54.448). I colori rappresentano le decadi, le linee rappresentano le isocrone.

La mappa mostra un fronte di migrazione che avanza più precocemente nelle zone con il clima mitigato dal mare.

A seguito dell'aggiornamento del KCD del 2025, l'inizio della migrazione prenuziale in Italia corrisponde alla seconda decade di gennaio (JAN2 = gennaio 2)

Per ridurre le discrepanze esistenti con altri Paesi, nel corso del 2024 il MASE ha proposto alla Commissione Europea di apportare modifiche alle decadi indicate nell'aggiornamento del 2021 del KCD per quattro specie (alzavola, cesena, tordo bottaccio e tordo sassello). La proposta si è basata su

¹⁶ Bairlein F., Mattig F., Ambrosini R. 2022. *Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC*. In Spina, F., Baillie, S.R., Bairlein, F., Fiedler, W., Thorup, K. (eds) *The Eurasian African Bird Migration Atlas*, EURING/CMS. <https://migrationatlas.org>. Accessed 3 June 2022

¹⁷ Ambrosini R., Imperio S., Cecere J., Andreotti A., Serra L., Spina F., Fattorini N., Costanzo A. 2023. *Modelling the timing of migration of a partial migrant bird using ring encounters: a case study with the Song Thrush in Italy*. *Mov. Ecol.* 11: 47. <https://doi.org/10.1186/s40462-023-00407-z>





un'interpretazione più estensiva delle risultanze dell'Atlante Europeo della Migrazione. In particolare, il Ministero ha proposto di far coincidere la decade di inizio della migrazione prenuziale con la seconda isocrona che ricade sul territorio italiano anziché con la prima. Tale scelta è stata compiuta per avere la piena certezza che nell'intervallo di tempo considerato i movimenti degli uccelli fossero diretti verso i quartieri di nidificazione. La Commissione Europea in data 14.02.2025 ha accolto la proposta italiana, per cui attualmente le decadi in cui risulta l'inizio della migrazione corrispondono a gennaio 2 per il tordo bottaccio e gennaio 3 per l'alzavola, la cesena e il tordo sassello. Si veda la nota del MASE n. 31729 del 19.02.2025.

c. Definizione delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria

Per la definizione delle date di apertura e di chiusura della stagione venatoria, nel proprio parere ISPRA prende a riferimento i periodi riportati nel documento "Specie di uccelli cacciabili ai sensi della direttiva Uccelli - panoramica scientifica dei periodi di ritorno al luogo di nidificazione e di riproduzione negli Stati membri", più noto come *Key Concepts Document* (KCD) pubblicato dalla Commissione Europea nel 2021 e aggiornato per l'Italia nel 2025. Come dettagliato in precedenza, tali periodi sono stati definiti al termine di una lunga istruttoria coordinata in Italia dal MASE.

Al momento lo scrivente Istituto non ravvisa vi siano i presupposti per modificare i riferimenti temporali riportati nel KCD sulla base di nuove ricerche o specificità regionali; ciò per le ragioni di seguito dettagliate.

1) La definizione dei periodi sensibili necessita di un'approfondita istruttoria *ad hoc*, diversa da quella richiesta per l'espressione del parere sui calendari venatori. Per aggiornare il KCD occorre analizzare contestualmente tutte le fonti di dati disponibili. La circostanza che in un singolo studio non siano stati rilevati soggetti in migrazione attiva prima di una certa data non implica in modo automatico l'assenza di movimenti migratori in un periodo antecedente. Il mancato rilevamento può essere dovuto a diversi fattori (ad esempio il ridotto numero di individui campionati¹⁸, o il metodo di rilevamento e/o l'area di studio non idonei ad individuare i migratori precoci). D'altra parte, per ottenere un quadro aggiornato e obiettivo della situazione, occorre considerare tutte le nuove fonti di informazioni disponibili (si vedano ad esempio le elaborazioni prodotte da Bairlein et al. 2022 nell'ambito dell'Atlante Europeo della Migrazione). Ciò comporta un'istruttoria complessa che non si concilia con i tempi ristretti entro cui ISPRA è chiamato ad esprimere il proprio parere sui calendari venatori.

2) La definizione dei periodi sensibili non può avvenire in forma parcellizzata per ambiti territoriali circoscritti alle singole regioni amministrative. La "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*", redatta dalla Commissione

¹⁸Gli studi di telemetria satellitare ad oggi non consentono di ottenere informazioni attendibili sull'inizio dei movimenti prenuziali, a causa del basso numero di individui marcati sul territorio nazionale ogni anno e, soprattutto, a causa dell'impatto che la strumentazione satellitare utilizzata sino ad ora può determinare sulle condizioni fisiche degli uccelli (si veda ad esempio Bodey T.W., Cleasby I.R., Bell F., Parr N., Schultz A., Votier S.C., Bearhop S. 2018. *A phylogenetically controlled meta-analysis of biologging device effects on birds: Deleterious effects and a call for more standardized reporting of study data.* Methods in Ecology and Evolution 9(4), 946-955)





Europea nel 2004 e aggiornata nel 2008, riconosce la possibilità che in una regione biogeografica la stagione venatoria si protragga oltre i termini temporali indicati dal KCD a livello nazionale, qualora si dimostri che *“in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi”* (paragrafo 2.7.10). Tale possibilità è subordinata alla dimostrazione che esistano *“regioni chiaramente distinguibili, nelle quali, sulla base di chiare prove scientifiche sul periodo della migrazione pre-nuziale e/o della riproduzione, siano giustificabili date di apertura e di chiusura differenziate”*. Per superare queste difficoltà, la Commissione Europea, nell’ultima revisione del KCD avviata nel 2018, ha introdotto la possibilità per gli Stati Membri di indicare differenti periodi di riproduzione e di migrazione per massimo tre ambiti geografici distinti del proprio territorio. Questa opportunità è stata colta dalla Finlandia e dalla Spagna che hanno fornito date distinte rispettivamente per due e per tre settori del territorio nazionale. Per l’Italia, il Ministero dell’Ambiente ha ritenuto non sussistessero le condizioni per presentare dati differenziati su base geografica, per cui ISPRA è stato incaricato di effettuare un’analisi a livello nazionale.

In relazione a quanto sopra richiamato, qualora una o più Amministrazioni regionali intendano avvalersi della possibilità indicata al paragrafo 2.7.10, spetterebbe al MASE avviare un’istruttoria tecnica volta a definire uno o più ambiti geografici *“chiaramente distinguibili”* per il quale/i *“siano giustificabili date di apertura e di chiusura differenziate”*, *“sulla base di chiare prove scientifiche sul periodo della migrazione pre-nuziale e/o della riproduzione”*; la raccolta di tali prove scientifiche andrebbe effettuata con una procedura analoga a quella seguita per la stesura del KCD.

Dunque, nel contesto di un’istruttoria sui calendari venatori non risulta possibile proporre e quindi valutare tempi di riproduzione e di migrazione specifici per ogni singola regione amministrativa italiana, se non in riduzione dei tempi indicati nel KCD. Al riguardo valgono i rilievi già espressi nel precedente punto 1) circa la diversità delle istruttorie necessarie per la determinazione delle date contenute nel KCD e per il rilascio dei pareri sui calendari venatori.

3) Il KCD rappresenta il riferimento della Commissione Europea per valutare il rispetto dell’art. 7.4 della direttiva 2009/147/CE da parte di ogni Stato Membro. Come già evidenziato, le procedure per richiedere alla Commissione Europea eventuali modifiche circa i periodi della riproduzione e/o della migrazione pre-nuziale di una o più specie o delle date per una parte del territorio nazionale, sono di competenza del MASE.

A tale riguardo è degno di nota quanto indicato dal Consiglio di Stato¹⁹: *“tra l’art. 7, comma 4, della Direttiva 2009/147/CE ed il menzionato documento “Key Concepts” sussiste uno stretto nesso di integrazione, rispondendo esso alla finalità di fornire indicazioni operative ai fini applicativi della citata disposizione [...]. La sua produzione nasce infatti dall’esigenza di apprestare un metodo applicativo della direttiva coerente con l’obiettivo di assicurare la “completa protezione” delle specie cacciabili nel periodo della migrazione pre-nuziale [...]. In particolare, la Commissione ha inteso dare seguito concreto alla richiamata sentenza della Corte di Giustizia del 19 gennaio 1994,*

¹⁹ Sentenza n. 07182/2019





laddove si afferma 'in applicazione dell'art. 7, n. 4, della direttiva, la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche cacciabili deve essere fissata secondo un metodo che garantisca la protezione completa di dette specie durante il periodo di migrazione che precede l'accoppiamento e che, di conseguenza, i metodi che intendono sottrarre una determinata percentuale di uccelli di una specie a detta protezione o che conducono a ciò non sono conformi a detta disposizione'."

d. Definizione delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria nel caso di specie simili

Le date di chiusura della stagione venatoria per specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe non dovrebbero essere scaglionate ma dovrebbero coincidere tra loro, per rispettare quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea²⁰. Tale approccio dovrebbe essere adottato nel caso dei turdidi e degli uccelli acquatici. La fine della stagione venatoria va fatta coincidere con l'inizio della migrazione preenziale della specie che, all'interno di ciascun gruppo, inizia a compiere spostamenti migratori più precocemente.

Per quanto riguarda la possibilità di confusione, il rischio risulta massimo nel caso di specie simili che tendono a formare stormi misti, come nel caso delle anatre. L'abbattimento accidentale di una specie protetta o non cacciabile nello stesso periodo dell'anno può accadere con una frequenza non trascurabile in quanto le femmine delle diverse specie presentano colorazioni simili tra loro e perché l'attività di caccia viene praticata anche in condizioni di luce non favorevole, quali l'alba o il tramonto, quando gli uccelli tendono a muoversi maggiormente. Il rischio di confusione è alto tra le anatre cacciabili e questa è una delle ragioni per cui è consigliabile fissare un periodo di caccia uguale per tutte le specie.

APPROFONDIMENTI TECNICI SU ALCUNI ARGOMENTI DI PARTICOLARE RILIEVO

Forme di caccia

In generale la caccia in forma vagante non andrebbe prolungata oltre il mese di dicembre. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti:

- a) eccessivo disturbo, conseguente sia all'attività di cerca sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di *stress* negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su *status* e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti una protratta condizione di *stress* induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire; contemporaneamente

²⁰ Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 gennaio 1994, Causa C-435/92





tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono negativamente sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo soprattutto nel corso del periodo invernale e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti²¹;

- b) aumento del numero di capi abbattuti, dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa. Al riguardo si ritiene che in gennaio l'intensità della caccia dovrebbe ridursi piuttosto che aumentare, in relazione al fatto che in questo mese le popolazioni selvatiche hanno già subito l'effetto della mortalità invernale che tende a manifestarsi soprattutto in concomitanza con l'arrivo delle prime ondate di freddo.

Rilascio di quaglie di allevamento

Come già indicato nel testo del parere, attualmente in Italia vi è un solo allevamento certificato di quaglia comune *Coturnix coturnix coturnix*, situato all'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia (ISZS)²², in grado di fornire annualmente un numero limitato di individui ai fini di ripopolamenti faunistici in Sicilia. Pertanto, esiste il rischio di immettere in Veneto quaglie giapponesi *Coturnix c. japonica* o loro ibridi provenienti da allevamenti non certificati. A tale riguardo, va osservato che tra i due *taxa* esistono evidenti differenze nel canto e nel comportamento migratorio. Inoltre, le quaglie giapponesi allevate appartengono a ceppi selezionati dall'uomo già da alcune centinaia di anni, tanto che attualmente queste quaglie vengono considerate in via di domesticazione e hanno perso in larga misura il comportamento migratorio. Diversi studi²³ dimostrano come le quaglie allevate, una volta immesse in natura, si ibridino con successo con la quaglia comune. Immissioni consistenti e diffuse di quaglie giapponesi o di ibridi possono, quindi, determinare forme d'inquinamento genetico a carico delle popolazioni di quaglia comune, dovute anche al fatto che, nonostante la mortalità degli individui rilasciati sia generalmente molto alta, una quota dei soggetti immessi può sopravvivere e riprodursi. Ciò ha come conseguenza un peggioramento delle popolazioni di quaglia comune in termini di *fitness* e ripercussioni sulla loro capacità di sopravvivenza in natura, anche a seguito dell'alterazione dei loro comportamenti riproduttivi e di migrazione. Per quanto sopra, l'immissione in natura di quaglie giapponesi e soprattutto di esemplari ibridi rappresenta una minaccia per la conservazione della quaglia comune e pertanto non dovrebbe essere consentita.

²¹ A titolo di esempio si veda: Grignolio S., Merli E., Bongi P., Ciuti S., Apollonio M. 2011. *Effects of hunting with hounds on a non-target species living on the edge of a protected area*. Biological Conservation 144(1), 641-649
10.1016/j.biocon.2010.10.022

²² Smith S., Fusani L., Boglarka B., Sanchez-Donoso I., Marasco V. 2018. *Lack of introgression of Japanese quail in a captive population of common quail*. Eur. J. Wildl. Res. 64.

²³ Si vedano Bricchetti P., Fracasso G. 2004. *Ornitologia italiana - Tetraonidae-Scolopacidae* Alberto Perdisa Editore, Bologna; Randi E. 2008. *Detecting hybridization between wild species and their domesticated relatives* Mol. Ecol. 17(1): 285-93 doi: 10.1111/j.1365-294X.2007.03417.x.





Superamento dell'uso del piombo nelle munizioni da caccia

Su incarico della Commissione Europea, l'Agenzia Chimica Europea (ECHA) ha effettuato una dettagliata istruttoria tecnica sul tema del piombo nelle munizioni da caccia, nel corso della quale ha analizzato l'ampia letteratura scientifica disponibile e ha approfondito i diversi aspetti connessi all'introduzione di un eventuale bando: dalle ricadute positive sulla salute degli animali e dell'uomo all'entità dei benefici economici, dall'impatto sull'industria e sul mondo della caccia alla diffusione di prodotti a base di materiali alternativi al piombo. Al termine di questa istruttoria, nel corso della quale sono stati coinvolti esperti, produttori di munizioni e *stakeholder*, ECHA ha prodotto un esauriente dossier tecnico²⁴ in cui sono stati illustrati in dettaglio gli effetti di questo metallo tossico sulla fauna selvatica, sull'ambiente e sulla salute umana e sono state fornite soluzioni per superare tali problematiche. In particolare, i principali effetti negativi evidenziati da ECHA dovuti all'uso del piombo nelle munizioni da caccia sul territorio dell'Unione Europea possono essere così riassunti:

- emissione di piombo contenuto nelle cartucce: 14.000 tonnellate/anno
- emissione di piombo contenuto nei proiettili: 122 tonnellate/anno
- numero di uccelli avvelenati in forma letale per ingestione primaria: 1,3 milioni/anno²⁵
- numero di uccelli avvelenati in forma sub-letale per ingestione primaria: 135 milioni/anno
- numero di uccelli avvelenati in forma sub-letale per ingestione secondaria: 14 milioni/anno
- numero di bambini che subiscono una perdita di quoziente intellettivo >0.06 punti: 70.000/anno
- numero di bambini che subiscono una perdita di quoziente intellettivo >1 punto: 4.400/anno.

Per superare queste problematiche, ECHA ha proposto un bando all'uso del piombo che renda obbligatorio l'impiego di munizioni alternative. Ciò, secondo ECHA, comporterebbe un aggravio economico per i cacciatori europei compreso tra lo 0 e il 1,3% del costo per l'acquisto delle munizioni al piombo. La tempistica indicata da ECHA per l'introduzione del bando prevede 18 mesi per i proiettili utilizzati per il tiro con fucili a canna rigata e 5 anni per le cartucce utilizzate per i fucili a canna liscia.

Il forte impatto del piombo delle munizioni sugli uccelli rapaci è stato accertato anche in Italia nel corso di uno studio al quale ISPRA ha preso parte. Su un campione di 252 aquile e avvoltoi rinvenuti morti in Francia, Svizzera, Austria e Italia, il 44% è risultato contaminato dal piombo, mentre il 26% presentava valori di piombo tali da indicare un'intossicazione acuta²⁶.

Alla luce delle evidenze scientifiche disponibili e delle risultanze dell'istruttoria svolta da ECHA, lo scrivente Istituto è del parere che l'attività venatoria praticata con munizioni contenenti piombo non sia sostenibile, in quanto determina un'incidenza negativa sugli habitat e sulle specie protette ai sensi

²⁴ <https://echa.europa.eu/it/hot-topics/lead-in-shot-bullets-and-fishing-weights>

²⁵ Questo dato è riferito all'avvelenamento degli uccelli che ingeriscono pallini da caccia dispersi sul terreno al di fuori delle zone umide. Nelle sole zone umide dell'Unione Europea si stima muoiano ogni anno almeno altri 700.000 uccelli acquatici

²⁶ Bassi E., Facchetti R., Ferloni M., Pastorino A., Bianchi A., Fedrizzi G., Bertolotti I., Andreotti A. 2021. *Lead contamination in tissues of large avian scavengers in south-central Europe. Science of The Total Environment*, 778-146130. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146130>





delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. È necessario, pertanto, che le Amministrazioni competenti in materia di caccia si attivino al più presto per sensibilizzare i cacciatori e per prevedere il superamento del piombo in tempi brevi e certi, seguendo le indicazioni e le tempistiche fornite da ECHA.

A questo riguardo si ritiene di evidenziare che gli stessi cacciatori risultano particolarmente penalizzati dall'uso di questo metallo, sia perché essi e le loro famiglie sono forti consumatori di carni di selvaggina (e quindi sono maggiormente esposti ai rischi sanitari legati all'ingestione del piombo), sia perché un numero elevato di animali cacciabili muore per gli effetti del saturnismo, riducendo quindi le possibilità di cerniere.

Peste suina africana (PSA)

Considerata la gravissima situazione epidemiologica attuale, che vede la PSA persistere sul territorio italiano, si raccomanda di porre in essere le seguenti azioni:

- 1) intensificare la ricerca delle carcasse, ricorrendo anche a *detection dog* abilitati;
- 2) diffondere, anche nelle località turistiche, l'avviso di immediata segnalazione alle autorità sanitarie competenti di eventuali carcasse ritrovate sul territorio;
- 3) prescrivere che ogni cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale) ovvero abbattuto ma che mostrava *ante mortem* comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, polizia provinciale, carabinieri forestali, servizi veterinari delle ASL localmente competenti). Si raccomanda altresì la necessità che sia segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, poiché il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio.

Piani di gestione nazionali per gli uccelli

I Piani di gestione nazionali approvati dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per coturnice *Alectoris graeca*, fagiano di monte *Lyrurus tetrix*, allodola, tortora selvatica, moriglione *Aythya ferina* e pavoncella *Vanellus vanellus* prevedono azioni per la salvaguardia e l'ampliamento degli habitat delle specie *target*. Dal momento che tali azioni rivestono notevole importanza non solo per migliorare lo stato di conservazione delle specie, ma anche ai fini di garantirne la cacciabilità, si invita codesta Amministrazione a darne piena attuazione.





ALLEGATO II

Possibilità di inserimento della Moretta *Aythya fuligula* nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia

La specie Moretta *Aythya fuligula* è inserita nell'Annex II parte A della Direttiva Uccelli e nella lista delle specie cacciabili dalla Legge 157/92. Nella stagione venatoria 2022-23 è stata inserita nei calendari venatori di: Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Calabria.

Il prelievo venatorio della Moretta è vietato nelle ZPS ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera g del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007.

La popolazione di Moretta svernante in Italia è stimata in circa 9000 indd., con un trend demografico di aumento moderato, ed è classificata come 'Vulnerabile' dalla più recente lista rossa nazionale (Rondinini et al., 2022), 'Quasi minacciata' in Europa (BirdLife International, 2021).

La popolazione svernante di Moretta in Italia è prevalentemente distribuita nelle zone umide dell'Italia settentrionale, con alcuni importanti siti in Italia centro-meridionale.

La popolazione nidificante è di recente insediamento (fine anni '70) e distribuita prevalentemente in Italia settentrionale. Attualmente è stimata una popolazione di 60-80 coppie.

In considerazione della possibilità di abbattimento accidentale, durante l'attività venatoria sulla Moretta, della congenere Moretta tabaccata *Aythya nyroca*, specie considerata In pericolo dalla Lista rossa italiana (Rondinini et al., 2022), è stato sino ad oggi richiesta da parte di ISPRA l'esclusione della Moretta dai calendari venatori di tutte le regioni italiane, dando seguito alle indicazioni riportate nel Piano d'Azione Nazionale della Moretta tabaccata (Melega, 2007).

Il moderato aumento della popolazione svernante italiana di Moretta tabaccata (trend +2,5%/anno, 2011-2020) rende a parere di ISPRA tecnicamente accettabile modificare tale impostazione gestionale, seppur a fronte di incertezza riguardo la dimensione e il trend della popolazione italiana nidificante. Per permettere un controllato prelievo sulla Moretta limitando possibili effetti negativi sulla popolazione nidificante e svernante di Moretta tabaccata e garantendo la conservazione della popolazione di Moretta svernante in Italia, si propone il seguente piano.

1. Prelievo venatorio della Moretta limitato alle regioni settentrionali (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna), dove sono presenti i più importanti contingenti italiani di Moretta ed è più localizzata la presenza invernale di Moretta tabaccata.
2. Restrizione del calendario venatorio della Moretta dall' 1 novembre al 20 gennaio, al fine di ridurre l'impatto sulla popolazione nidificante di Moretta tabaccata, almeno in parte migratrice. Caccia solo da appostamento fisso agli uccelli acquatici con permesso rilasciato solo su richiesta del titolare dell'appostamento o di chi ne detenga il permesso e comunque a seguito di superamento di un corso di abilitazione (si veda il punto 7).
3. Divieto di prelievo di Moretta all'interno delle aree protette, anche nelle aree di pre-parco dove la caccia agli uccelli acquatici è permessa.
4. Stesura e attuazione di un piano regionale per il miglioramento ambientale degli habitat di Moretta e Moretta tabaccata che copra almeno il 10% delle zone umide della regione, scelte





tra quelle già caratterizzate da idonea tipologia ambientale (es. Corine land cover 4.1.1, 5.1.2) e/o realizzazione di nuove zone umide specifiche per le esigenze ecologiche della Moretta e delle anatre tuffatrici affini da attuarsi attraverso, ad esempio, l'applicazione della misura SRA 26 – H26 della PAC 2023-2027.

5. La gestione del prelievo venatorio degli uccelli acquatici dovrà essere condotta nel rispetto del Regolamento UE 2021/57 in materia di restrizioni del piombo nelle munizioni.
6. Stesura e attuazione di un piano di monitoraggio regionali della popolazione nidificante, se presente, di Moretta, Moretta tabaccata e Moriglione.
7. Attuazione di un corso, validato da ISPRA e coordinato dall'Amministrazione regionale, sulla biologia, la conservazione e l'identificazione delle anatre tuffatrici italiane riservato ai cacciatori titolari o frequentatori di appostamento fisso agli acquatici che vorranno chiedere di prelevare la Moretta. La partecipazione a tale corso, con superamento di un esame finale, sarà condizionante l'autorizzazione al prelievo. I suddetti cacciatori dovranno rendersi disponibili a fornire informazioni circa eventuali abbattimenti accidentali di Moretta tabaccata. Il carniere giornaliero dovrà essere comunicato al termine di ogni giornata di caccia all'ufficio regionale competente.
8. Limite giornaliero di 2 capi e stagionale di 5 capi per cacciatore. Nelle regioni dove la specie è stata cacciata in anni recenti (es. Veneto, Emilia-Romagna), il numero di abbattimenti della specie non deve comunque superare il 50% del numero medio di abbattimenti della specie effettuati nelle ultime 3 stagioni venatorie in cui è stata cacciata.
9. Le regioni che aderiscono al presente piano devono disporre di un sistema efficiente di raccolta dei dati di carniere che permetta di far pervenire al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e ad ISPRA le informazioni sul prelievo attuato entro 90 giorni dal termine di ogni stagione venatoria. Esse, inoltre, devono essere in grado di monitorare costantemente l'andamento del prelievo venatorio di Moretta, anche organizzando specifici controlli randomizzati, effettuati da personale afferente ai corpi di polizia preposti alla vigilanza venatoria (guardie regionali, guardie provinciali, forestali regionali o CUFAA) presso gli appostamenti fissi autorizzati al prelievo durante la stagione venatoria. Al raggiungimento della quota annuale, il prelievo dovrà essere sospeso.
10. Ogni tre anni, a partire dalla prima stagione venatoria, ISPRA valuterà la sostenibilità del prelievo attraverso un'analisi a livello nazionale dello stato di conservazione delle popolazioni nidificanti e svernanti di Moretta tabaccata e Moretta. Inoltre si valuteranno le azioni messe in atto nell'ambito dei piani di miglioramento ambientale (punto 4) sulla scorta di dati opportunamente prodotti ad ISPRA dalle regioni al termine di ciascun triennio.





Bibliografia citata

BirdLife International 2021. European Red List of Birds. Publication Office of the European Union, Luxembourg.

Melega L. (ed) 2007. Piano d'azione nazionale per la Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) Quad. Cons. Natura, 25. Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.

Rondinini C., Battistoni A., Teofli C. (eds). 2022 Lista Rossa IUCN dei vertebrati italiani 2022. Comitato Italiano IUCN e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Roma.



